

Disposizioni fiscali 2011

Finanziaria 2011 L. 220/10

Decreto legge n.225/2010 così detto “Milleproroghe”

Provvedimenti in attuazione al Decreto legge 78/2010

LEASING IMMOBILIARE E IMPOSTE INDIRETTE


articolo 1 commi 15 e 16 L.220/10



	CONTRATTI FINO AL 31 DICEMBRE 2010	CONTRATTI DAL 1° GENNAIO 2011
Imposte all'acquisto dell'immobile da concedere in locazione finanziaria da parte della società di leasing	Le imposte ipocatastali si applicano in misura ridotta a metà (0,50%+1,5%) per gli immobili da concedere in leasing	Le imposte ipocatastali si applicano in misura piena (1%+3%), come previsto per le compravendite ordinarie
Responsabilità all'inizio del contratto	Responsabilità solidale tra venditore dell'immobile e la società di leasing	Responsabilità solidale tra venditore dell'immobile, società di leasing e soggetto utilizzatore
Registrazione del contratto	Il contratto va registrato in termine fisso, esclusivamente in via telematica	Il contratto va registrato solo su base volontaria o in caso d'uso
Imposta sui canoni	E' dovuta l'imposta di registro pari all'1% dei canoni versati nell'anno	Va versata solo in caso di registrazione del contratto
Imposte al riscatto	Le imposte ipocatastali si applicano in misura ridotta a metà (0,50%+1,5%) con scomputo dell'imposta di registro	Le imposte ipocatastali e l'imposta di registro si applicano in misura fissa (168+168+168 euro)
Base imponibile al riscatto	Valore di acquisto dell'immobile da parte della società di leasing	Non vi è base imponibile visto l'applicazione delle imposte in misura fissa

LEASING IMMOBILIARE E IMPOSTE INDIRETTE

articolo 1 commi 15 e 16 L.220/10




Per i leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011 è previsto il pagamento entro il 31 marzo di un'imposta sostitutiva a fronte del venir meno delle imposte ipocatastali al riscatto. Le modalità di versamento dell'imposta sono state fissate da un **provvedimento** delle Entrate **del 14.01.2011**. In pratica sarà la differenza tra le imposte ipocatastali originariamente dovute al riscatto (2% sul costo dell'immobile), e l'imposta di registro versata fino al 31.12.2010 (1% sui canoni). Su tale importo è applicabile una **riduzione pari al 4%** per ciascun anno di durata residua del contratto di leasing. Ad esempio su un leasing di durata residua di 15 anni, l'importo della sostitutiva sarà ridotto del 60% (15x4).

E' probabile che le società di leasing verseranno l'imposta a propria cura, **rivalendosi** poi sul locatario. La rivalsa potrà avvenire in un'unica soluzione o includendo l'imposta nel debito residuo al 31.12.2010 e quindi spalmandola sulla durata residua del contratto. Le società di Leasing dovrebbero informare gli utilizzatori in merito al trattamento riservato all'imposta sostitutiva in esame.

LEASING IMMOBILIARE E IMPOSTE INDIRETTE

articolo 1 commi 15 e 16 L.220/10



- **Esempio:**
- contratto di leasing stipulato l'1.1.2007 avente ad oggetto un immobile strumentale;
- valore costo immobile finanziato € 1.000.000;
- durata contratto 18 anni;
- imposta di registro versata nei 4 anni trascorsi (2007-2010) € 2.400 (1% dei canoni leasing).
- **In questa situazione:**
- le imposte ipocatastali dovute al riscatto, secondo la precedente disciplina, risultano pari a € 20.000 ($1.000.000 \times 2\%$);
- le imposte ipocatastali al netto dell'imposta di registro già versata sui canoni di locazione risultano pari a € 17.600 ($20.000 - 2.400$);
- poiché gli anni residui alla scadenza del leasing sono 14, la riduzione forfetaria è del 56%
- ($4\% \times 14$) delle imposte ipocatastali al netto dell'imposta di registro versata (€ 17.600) ed è quindi pari a € 9.856 ($17.600 \times 56\%$);
- L'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta è quindi pari a € 7.744 ($17.600 - 9.856$).


AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE



Sono aumentate le sanzioni ridotte a beneficio del contribuente applicabili a decorrere dall'1.2.2011, agli istituti deflazionistici del contenzioso e al ravvedimento operoso come di seguito schematizzato:

Istituto deflativo	Vecchia sanzione ridotta	Nuova sanzione ridotta
Adesione agli inviti al contraddittorio e al pvc	Un ottavo del minimo	Un sesto del minimo
Accertamento con adesione	Un quarto del minimo	Un terzo del minimo
Accettazione accertamento e definizione agevolata delle sanzioni	Un quarto dell'irrogato	Un terzo dell'irrogato
Accettazione accertamento non preceduto da invito a comparire, senza pvc definito	Un ottavo dell'irrogato	Un sesto dell'irrogato
Conciliazione giudiziale	Un terzo delle sanzioni dovute sul tributo concordato	40% delle sanzioni dovute sul tributo concordato
Ravvedimento operoso	2,5% entro 30 giorni 3% oltre 30 giorni	3% entro 30 giorni 3,75% oltre 30 giorni

SOPPRESSIONE AUMENTO CONTRIBUTIVO



È abrogato l'aumento, a decorrere dall'1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per:

- lavoratori dipendenti,
- **artigiani** / commercianti,
- coltivatori diretti
- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

DETRAZIONE 55%



- **Proroga per tutto il 2011** della detrazione 55% per le spese
- sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici;
- La detrazione **dovrà essere ripartita in 10 rate annuali** anziché 5.

Rimane confermato che:


- anche **per il 2011 non è necessario** disporre dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica per le **sostituzioni di finestre** comprensive di infissi ed in caso di **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda;
- in presenza di **interventi che proseguono** anche nel periodo d'imposta successivo il contribuente dovrà **inviare apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate.
- l'Agenzia delle Entrate, **a pena di decadenza** dall'agevolazione in esame, richiede che **nella fattura sia indicato separatamente il COSTO DELLA MANODOPERA** impiegata per la realizzazione dell'intervento.

REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI AD USO ABITATIVO



- Le cessioni effettuate da parte di imprese costruttrici (e ristrutturatrici) **entro 5 anni** dall'ultimazione dei lavori sono imponibili ai fini Iva (l'aliquota varia a seconda della tipologia dell'immobile). L'iva assolta dal cedente sui relativi acquisti è detraibile.
- Le cessioni effettuate da parte di imprese costruttrici **oltre 5 anni** dall'ultimazione dei lavori sono esenti dall'Iva. Pertanto, l'iva assolta sui relativi acquisti è indetraibile attraverso il meccanismo del pro-rata.

REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI



Per i fabbricati strumentali, invece, rimane invariato il termine di 4 anni previsto per le cessioni. Tale circostanza comporta che gli immobili strumentali invenduti nei 4 anni dall'ultimazione dalle imprese costruttrici potranno essere venduti in regime di imponibilità Iva solo per opzione e comunque in regime di reverse charge

I RUOLI VIETANO LA COMPENSAZIONE



- ✓ **A partire dal 1° gennaio 2011 in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro scatta il divieto di compensazione.** La violazione del divieto di compensazione fa scattare una sanzione pari al minor importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e il 50% dell'importo utilizzato in compensazione.
- ✓ Il decreto attuativo 10 febbraio 2011 ha stabilito che **a partire dalla data del 16 marzo 2011**, i contribuenti con ruoli scaduti relativi a debiti erariali, non potranno utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se esuberanti, **se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell'erario, comprendendovi anche gli oneri accessori, sanzioni, interessi, aggi e spese a favore dell'agente di riscossione.**
- ✓ Il termine “imposte erariali” **comprende** anche l'**IRAP e le addizionali.**
- ✓ Dal punto di vista operativo si dovrà utilizzare il **modello F24 Accise**
- ✓ E' stato fissato dalle Entrate il **codice tributo da utilizzare** per i pagamenti in compensazione denominato **RUOL**

COMUNICAZIONI IVA SU CLIENTI E FORNITORI



Tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare telematicamente alle Entrate, cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano:

Entro il 31 ottobre 2011	Entro il 30 aprile 2012	Entro il 30 aprile 2012
Per il 2010 andranno comunicate le operazioni (solo con fatture) se pari o superiori i 25.000 euro al netto di iva	Le operazioni con fattura relative al 2011 vanno comunicate se pari o superiori la soglia di 3.000 euro al netto dell'iva	Per le operazioni non soggette a fatture soglia pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva da maggio 2011

COMUNICAZIONI IVA SU CLIENTI E FORNITORI



Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- Importazioni;
- Esportazioni;
- Cessioni beni e prestazioni di servizi con operatori black list.
- le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, cessioni immobili...).

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati:


- Anno di riferimento;
- Partita Iva o codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- Per i soggetti non residenti, privi di c.f., deve essere indicato:
 - per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
 - per i soggetti diversi da persone fisiche: denominazione, ragione sociale e domicilio fiscale.
- Per i privati italiani va indicato il codice fiscale;
- I corrispettivi e l'importo dell'Iva applicata, o la specifica che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; nel caso di operazioni senza fattura va indicato l'importo comprensivo dell'Iva.

COMUNICAZIONI IVA SU CLIENTI E FORNITORI




- ◆ Nel caso di **contratti di appalto, fornitura, somministrazione** o da cui derivano **corrispettivi periodici**, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un **anno solare** risultino **complessivamente** di importo almeno pari al limite dei 25.000 per il 2010 e 3.000 per il 2011. Qualora siano stipulati contratti fra loro collegati, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
- ◆ Con riguardo ai dati da trasmettere, si deve fare riferimento a quelli **annotati nei registri Iva.**

COMUNICAZIONI IVA SU CLIENTI E FORNITORI



I dati sui privati vanno ad alimentare l'accertamento sintetico collegato allo **spesometro**. Il negoziante dovrà chiedere i dati quando l'ammontare dell'operazione è superiore a 3.600 euro anche ai privati stranieri.

REVERSE CHARGE PER CELLULARI E MICROPROCESSORI



- Dal 1° aprile 2011 **reverse charge** obbligatorio per le **cessioni di cellulari e microprocessori**, ma con esclusione di imprese e professionisti negli acquisti presso dettaglianti.
- Viene **esclusa** dal campo di applicazione del reverse charge la **vendita al dettaglio**, anche se l'acquirente finale è un soggetto passivo iva.
- Il reverse charge trova quindi **applicazione** per le sole cessioni di beni effettuate nella **fase distributiva che precede** il commercio al dettaglio.
- Non conta la qualifica dell'acquirente ma l'attività del **cedente**, con la conseguenza che l'acquisto di un cellulare da parte di un soggetto passivo iva presso un dettagliante, non deve essere assoggettato a reverse charge, ma all'ordinaria fatturazione con iva.
- Fuori dal concetto di vendita al dettaglio va a **reverse charge l'acquisto presso un grossista** o la **cessione** di un telefono aziendale **da parte** di un **professionista** o di un **imprenditore**.


REVERSE CHARGE PER CELLULARI E MICROPROCESSORI



I **contribuenti minimi** nel caso siano i **cedenti non** dovranno **applicare** il reverse charge ma dovranno emettere la fattura senza addebito dell'Iva ai sensi dell'art.1 legge 244/2007.

Nel caso il contribuente minimo **acquista** il telefonino da un grossista, la fattura ricevuta senza applicazione dell'Iva sarà soggetta ad **integrazione**, con **versamento dell'imposta** entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

NULLA OSTA PER GLI SCAMBI INTRAUE




- ✓ Tutti coloro che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (beni e servizi) devono ottenere l'autorizzazione.
- ✓ **Per coloro che sono già in attività, e non hanno mai effettuato operazioni intracomunitarie, occorreva entro il 29 gennaio 2011** presentare apposita istanza in carta libera, se si voleva far trascorrere i 30 giorni per il silenzio assenso prima del **28 febbraio**. Quest'ultima data era il termine per evitare l'esclusione dall'archivio informatico Vies (anagrafe delle partite Iva comunitarie). **Deroga** specifica per i soggetti già in attività.
- ✓ **Per i soggetti che iniziano l'attività** e che sono tenuti alla presentazione dei modelli AA7 o AA9 è sufficiente **indicare** nel quadro I **“operazioni intracomunitarie”** l'ammontare **presunto** degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. Si suggerisce di **compilare sempre** tali spazi anche se l'effettuazione di operazioni Ue è solo ipotetica.

NULLA OSTA PER GLI SCAMBI INTRAUE deroghe



- **I contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 maggio 2010** (data di entrata in vigore del DI 78/2009) ed **hanno segnalato** l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, **sono da considerarsi a posto e nulla dovranno fare.**
- **L'unica categoria di contribuenti Iva che entrano automaticamente** nel sistema Vies, **sono coloro** che, nei periodi **2009** o **2010**, **hanno presentato** dei modelli **Intrastat** sia con riferimento ai beni che ai servizi (dal solo 2010) e che abbiano presentato la **dichiarazione iva** per l'anno **2009.**

NULLA OSTA PER GLI SCAMBI INTRAUE



Il silenzio assenso

Se entro lo spirare del termine di 30 giorni non viene opposto il diniego dell'amministrazione, il soggetto è iscritto nell'archivio informatico VIES dei soggetti autorizzati all'operatività intra-Ue.

I tempi di risposta

L'amministrazione finanziaria ha 30 giorni di tempo per valutare l'esattezza dei dati e per condurre nei **6 mesi successivi**, un'analisi del rischio oggettivo e soggettivo relativamente al soggetto richiedente.

La sospensione


Nei 30 giorni in attesa della pronuncia dell'amministrazione è sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, quindi è possibile operare solo a livello interno.

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE

art.1 comma 1 DL Milleproroghe

È previsto un ulteriore differimento da gennaio a **marzo 2011** del termine a decorrere dal quale, probabilmente in via sperimentale, i **sostituti d'imposta** dovranno utilizzare le **nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate** (c.d. "770 mensile").

L'art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un'ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.




STUDI DI SETTORE PER IL 2011

Art.1 comma 2 DL Milleproroghe

Il DL 112/2008 dispone che, dal 2009 l'attività di revisione degli studi di settore va conclusa in tempo per la **pubblicazione sulla G.U. dei “nuovi” studi entro il 30.09** del periodo d'imposta nel quale entreranno in vigore.

L'art.1 comma 2 del decreto in esame prevede la possibilità di disporre, con un'apposito DPCM, **la proroga al 31.12.2011 del termine per l'approvazione degli studi di settore per il 2011.**

Il termine di approvazione degli **studi di settore per il 2010** è stato fissato **al 31.03.2011.**




ACCATASTAMENTO IMMOBILI FANTASMA

Art.1 comma 1 DL Milleproroghe

È differito dal 31.12.2010 **al 31.3.2011 il termine** ultimo **entro il quale**, come previsto dall'art. 19, commi 8, 9 e 10, DL n. 78/2010, i **titolari di diritti reali su immobili** che risultano:

- **non dichiarati in Catasto**;
- **dichiarati in Catasto**, per i quali, a seguito di interventi edilizi, **non è stata comunicata la variazione** di consistenza o destinazione;
hanno la possibilità di presentare la **dichiarazione di aggiornamento** catastale.

L'art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un'ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.





IL NUOVO REDDITOMETRO
e
IL NUOVO SPESOMETRO

LA LOGICA DEL REDDITOMETRO

REDDITOMETRO

Accertamento rivolto alle sole persone fisiche

Strumento di accertamento fondato sulla divergenza tra:

Reddito accertato
induttivamente
sulla base di elementi indicativi
di capacità contributiva

Reddito dichiarato
dallo stesso

BENI E SERVIZI INDICATORI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA

1	Aeromobili, aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motori
2	Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi, navi di stazza superiore a 50 t, navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno.
3	Autoveicoli, con alimentazione a benzina e gasolio.
4	Altri mezzi di trasporto, campers e autocaravans, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc.
5	Roulottes.

BENI E SERVIZI INDICATORI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA

6	Residenze principali e secondarie, in cui si considerano sia l'ubicazione sia il numero di metri quadrati o l'ammontare del canone di locazione.
7	Collaboratori familiari, che vengono distinti tra quelli conviventi a tempo pieno, quelli a tempo parziale e quelli non conviventi, mentre non si considerano collaboratori familiari i soggetti addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.
8	Cavalli da corsa o da equitazione, operando una distinzione tra i cavalli mantenuti in proprio e i cavalli a pensione.
9	Assicurazioni di ogni tipo, ad eccezione di quelle che concernono l'impiego di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie.

Beni appartenenti all'impresa


**Beni appartenenti
all'impresa**

**Esclusi dalla ricostruzione del reddito
imponibile**

Detenzione e possesso

L'Ufficio deve verificare la disponibilità, da parte dei contribuenti, di beni e servizi necessari per la determinazione in maniera sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, ma anche di elementi e circostanze, diversi da quelli espressamente elencati dal legislatore, che risultano indicativi della capacità contributiva del soggetto

Beni rilevanti per il calcolo



Beni e servizi che la persona fisica detiene o utilizza a qualsiasi titolo

DETENZIONE O POSSESSO

I beni acquisiti al patrimonio devono essere considerati sotto il duplice profilo:

- **patrimoniale**: la spesa sostenuta rileva come esborso, in quota, nell'anno di acquisto del bene e nei quattro precedenti;
- **gestionale**: il costo di gestione è rilevante nell'anno di acquisto e nei successivi fino alla vendita del bene

Ad esempio, l'acquisto di un'autovettura o di un fabbricato è un elemento di capacità contributiva sotto l'**aspetto** patrimoniale nell'anno di acquisto e nei quattro **precedenti**, mentre, sotto il **profilo dei costi di gestione** rileva, oltre che nell'anno di acquisto, anche per gli anni successivi

I beni acquisiti nel patrimonio

Aspetto patrimoniale

Aspetto gestionale

Il nuovo accertamento D.L. 78/2010

LA LOGICA DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO PURO (spesometro)

L'Agenzia potrà basare la ricostruzione sintetica del reddito sull'ammontare di qualsiasi spesa sostenuta nel corso del periodo d'imposta

Il nuovo accertamento D.L. 78/2010

ACCERTAMENTO SINTETICO DA REDDITOMETRO

E' basato sulla disponibilità di determinati elementi di capacità contributiva (veicoli, Immobili, imbarcazioni, colf, ecc.) e differenziati per tipologia di famiglia e per territorio

Il nuovo accertamento D.L. 78/2010

LA PRESUNZIONE NEL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO

L'accertamento sintetico rimane sempre basato su una presunzione legale relativa, con onere probatorio che si riversa sul contribuente, ma viene stabilito, come principio generale, che tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta si presume "finanziato" con redditi posseduti nello stesso periodo.

LA PRESUNZIONE DEL NUOVO REDDITOMETRO

La stessa presunzione viene fissata anche per l'accertamento basato sul redditometro, il quale non si fonderà più sulla semplice disponibilità di determinati beni e servizi. Per questo viene a cadere la precedente regola della non congruità in due periodi d'imposta.

LA DISPONIBILITA'

LA DISPONIBILITA' DEI BENI

Vecchio redditometro

Rilevante
la disponibilità

Nuovo redditometro

Rilevante la disponibilità e le spese
di qualsiasi
genere sostenute nel corso del
periodo d'imposta

Periodi d'imposta coinvolti

Annualità e procedure di accertamento

Fino al 2008



Vecchio redditometro

Dal 2009



Nuovo redditometro

Nuovi indicatori di reddito

- Il pagamento di canoni di locazione finanziaria per l'utilizzo di natanti di pregio;
- il pagamento di canoni per l'affitto del posto barca;
- spese per ristrutturazioni immobiliari;
- spese per arredi di lusso;
- spese per l'acquisto di auto e moto sopra i 250 cc.;
- spese per l'acquisto di auto e moto d'epoca;
- spese per iscrizione a circoli esclusivi;
- spese per la frequentazione di scuole private esclusive;

Nuovi indicatori di reddito

- Acquisto di viaggi;
- Spese per frequentazione di centri di benessere;
- Acquisto di quote societarie;
- Acquisto di strumenti finanziari;
- Partecipazione ad aste;
- Assidua frequentazione di case di gioco;
- Hobby particolarmente costosi (gare automobilistiche);
- Disponibilità di quote di riserva di caccia o di pesca;
- Altre spese da anagrafe tributaria;

Parametri di riferimento

L'Ufficio per determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) oltre a far riferimento alla quantità e qualità delle spese sostenute dovrà tener conto "anche" dei seguenti 2 parametri di riferimento:

- il nucleo familiare
- area territoriale

N.B. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione uno **specifico software** che dopo aver **inserito i dati significativi** determina, in maniera attendibile, **il reddito complessivo stimato del contribuente.**

(una sorta di **studio di settore applicato alle persone fisiche e famiglie.** Programma simile al GERICO utilizzato per imprese e professionisti ma applicato alle persone fisiche)


Redditometro e nucleo familiare

Elementi considerati nella famiglia:

- tipologia (single e coppie, con figli o senza, giovani, di mezza età o anziani);
- area e centro urbano di residenza;
- classi di reddito.

Incrementi patrimoniali

ELIMINAZIONE DELLA PRESUNZIONE PREVISTA




LA SITUAZIONE ATTUALE

Spese per incrementi patrimoniali: definizione


- Operazioni di compravendita di:
- terreni edificabili e non;
 - fabbricati;
 - autoveicoli;
 - imbarcazioni;
 - obbligazioni;
 - titoli azionari etc.

La misura dello scostamento

In ordine allo scostamento necessario per l'applicazione del redditometro, la nuova formulazione normativa prevede che si debba registrare un differenziale tra l'ammontare del reddito accertato e quello dichiarato pari al 20%



La misura dello scostamento



Obbligo contraddittorio

L'Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'**obbligo di invitare il contribuente a comparire** di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di **avviare il procedimento di accertamento con adesione**

Esempio di calcolo vecchio redditometro

Reddito dichiarato

25.000

Dati dei beni:

Autoveicolo alimentazione benzina 18 cv fiscali immatricolato nel 2005 % disponibilità 100%.....	21001,86
Residenza principale ubicata nel nord Italia di proprietà e di 120 mq. % disponibilità 100%.....	13166,40
Motociclo da 251 a 350 cc, immatricolazione 2005 % disponibilità 100%.....	2920,05
Incrementi patrimoniali 2008	
Incrementi patrimoniali 2009	
Reddito presunto	30361,73
Reddito minimo accettabile (- franchigia 25%*).....	22771,29
Differenza accertabile	0

(*) dal 2009 franchigia 20%

Esempio di calcolo vecchio redditometro

Reddito dichiarato

20.000

Dati dei beni:

Autoveicolo alimentazione benzina 18 cv fiscali immatricolato nel 2005 % disponibilità 100%...	21001,86
Residenza principale ubicata nel nord Italia di proprietà e di 120 mq. % disponibilità 100%.....	13166,40
Motociclo da 251 a 350 cc, immatricolazione 2005 % disponibilità 100%.....	2920,05
Incrementi patrimoniali 2008	
Incrementi patrimoniali 2009	
Reddito presunto	
30361,73	
Reddito minimo accettabile (- franchigia 25%*).....	
22771,29	

Differenza accertabile

10361,73

(*) dal 2009 franchigia 20%

Esempio di calcolo vecchio redditometro

Reddito dichiarato 20.000

Dati dei beni:

Residenza principale ubicata nel nord Italia di proprietà e di 120 mq. % disponibilità **100%**

rata mutuo annuo 6.000 27874,80

Autoveicolo alimentazione benzina 18 cv fiscali immatricolato nel 2005 % disponibilità 100%.. 21001,86

Motociclo da 251 a 350 cc, immatricolazione 2005 % disponibilità 100%..... 2920,05

Incrementi patrimoniali 2008

Incrementi patrimoniali 2009

Reddito presunto..... 41935,94

Reddito minimo accettabile (- franchigia 25%*).....
31451,96

Differenza accertabile 21935,94

(*) dal 2009 franchigia 20%

Esempio di calcolo vecchio redditometro

Reddito dichiarato

20.000

Dati dei beni:

Autoveicolo alimentazione benzina 18 cv fiscali immatricolato nel 2005 % disponibilità 100%..	21001,86
Residenza principale ubicata nel nord Italia di proprietà e di 120 mq. % disponibilità 50% rata mutuo annuo al 50% 3.000	9437,40
Motociclo da 251 a 350 cc, immatricolazione 2009 % disponibilità 100%.....	2920,05
Incrementi patrimoniali 2008	
Incrementi patrimoniali 2009acquisto moto spesa sostenuta 3.500 (1/5)	700,00
Reddito presunto.....	28824,33
Reddito minimo accettabile (- franchigia 25%*).....	21618,24
Differenza accertabile	8824,33

(*) dal 2009 franchigia 20%